

STATUTO

21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA PARNISETTI
4

Numero REA: AL - 263098

Codice fiscale: 02525220063

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 38861 di raccolto

STATUTO SOCIALE DELLA COOPERATIVA
"21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una Società Cooperativa denominata "21 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", validamente identificabile in sigla con la denominazione "21 S.C.S.".

Alla cooperativa, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. La cooperativa, inoltre, è disciplinata dalla Legge 8 Novembre 1991 n. 381.

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Alessandria.
Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico e principi di mutualità)

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi generali dei soci secondo le direttive che saranno impartite dall'Organo amministrativo e dell'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, sanitari, assistenziali, riabilitativo ed educativi di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 08.11.91 n. 381 e sue modifiche ed integrazioni.

Intende operare per rendere effettivo il diritto al lavoro, promuovere la formazione e l'elevazione professionale dei soci con iniziative economiche e di solidarietà sociale a scopo mutualistico.

Si avvale anche dell'opera di volontari, che partecipano alle sue attività senza vincoli di subordinazione e prestano attività di lavoro gratuitamente, senza fine individuale di lucro, anche indiretto.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla

cui diffusione è impegnata.

Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la Cooperativa potrà operare anche avvalendosi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci.

I soci, sulla base delle disposizioni della Legge 142/01 e delle previsioni del Regolamento Interno, potranno instaurare con la società, nell'ambito del più complessivo rapporto di tipo societario, un rapporto di lavoro subordinato, assimilato al rapporto di lavoro subordinato o autonomo in forma commerciale e/o artigianale ai sensi della Legge 443/85 s.m.i. o di collaborazione coordinata e continuativa.

La cooperativa "21 COOPERATIVA SOCIALE" deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato nell'art.5.

L'Organo amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza nella Nota Integrativa al bilancio.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al Capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i Soci con eccezione di quelle divisibili e limitatamente per i Soci finanziatori di casi Sovventori nei casi di legge;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attività:

1. fornire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi di servizi di assistenza sociosanitaria ed infermieristica residenziale e/o domiciliare a favore di persone anziane, minori, malati, persone svantaggiate per handicap

	fisici o psichici, migranti;	
	2. gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi residenze protette o comunque definite, R.S.A. di riabilitazione o di mantenimento, centri diurni, case alloggio, laboratori protetti, case di cura, comunità psichiatriche, case famiglie; 3. fornire servizi di animazione, pulizia, sanificazione, lavanderia, accoglienza e ristorazione connessi alla gestione delle strutture di cui al precedente punto 2); 4. organizzare e gestire corsi di istruzione anche professionale ed attività di sensibilizzazione, informazione, intervento nel campo dell'assistenza sociale e in tutte le situazioni di emarginazione; 5. fornire prestazioni alle famiglie di servizi atti all'educazione del bambino, favorendo l'inserimento a tutti i minori in stato di bisogno anche temporaneo; 6. gestire asili nido e centri diurni per minori; Con la gestione dei suindicati servizi la Cooperativa si propone di fornire ai soci che prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Tali attività verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'articolo 2512 del Codice Civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La Società cooperativa, inoltre, potrà: - partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; - assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale; - dare adesione e partecipazione a Enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dallo statuto; - contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; - svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività	

riservate agli iscritti in Albi Professionali, nonché le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare.

La società potrà inoltre avvalersi di tutte le contribuzioni e/o agevolazioni fiscali previste dalle leggi emanate ed emanande sia regionali, che nazionali o comunitarie; con esclusione di quelle attività per le quali la legge richiede speciali autorizzazioni, licenze, permessi, delle quali la società non sia in possesso e comunque subordinatamente alla debita acquisizione da parte della società dei suddetti permessi, licenze ed autorizzazioni.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, precisandosi che le attività finanziarie non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno essere strumentali all'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Qualora la cooperativa lo ritenga necessario, essa potrà avvalersi degli strumenti finanziari previsti dalla legge.

TITOLO III SOCI

Art. 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- tutti coloro che per competenze professionali comunque acquisite sono in grado di partecipare all'oggetto sociale attraverso la prestazione di attività lavorative nella forma alternativa del lavoro subordinato o della collaborazione non occasionale o del lavoro autonomo commerciale e/o artigiano ai sensi della Legge 443/85, secondo le disposizioni della legge e dei vigenti regolamenti interni;
- persone giuridiche, pubbliche o private, in qualità di soci sovventori.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati ed i soci cooperatori che esercitino in proprio attività analoghe o affini ed in contrasto o concorrenza con quella della società.

Possono inoltre essere soci i minori autorizzati e tutelati secondo quanto dispone la norma in merito.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-

gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto

con quella della cooperativa stessa.

Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere ammessi in qualità di soci tutti coloro che secondo le disposizioni di legge potranno finanziare la cooperativa e sottoscrivere gli strumenti finanziari consentiti dalla legge.

Art. 7 (Quota sociale)

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'Organo Amministrativo, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dallo Statuto per essere ammesso come socio.

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Art. 8 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In ragione dell'interesse o al fine di completare la formazione del socio, in tale categoria speciale potranno essere ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, in tale categoria speciale potranno essere ammessi, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, durata che, comunque, non dovrà essere superiore ai cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476,

comma 2, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno eventualmente arrecato, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standards produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti sopra indicati in rapporto all'interesse del suo inserimento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione dei dati anagrafici, della residenza e del codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, della scelta operata in ordine al rapporto societario (categoria di soci a cui chiede di esser iscritto) e di lavoro, in base alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi

sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, in qualità di soci sovventori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;

d) il programma che la cooperativa intende perseguire ed il termine minimo e/o massimo di realizzazione del programma e di permanenza del Capitale Sociale presso la Cooperativa. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, il soggetto proponente può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

* del capitale sottoscritto;

* della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

* dal sovrapprezzo non restituibile, eventualmente determinato dall'Organo Amministrativo in relazione all'ultimo bilancio approvato;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; in particolare il socio dovrà partecipare alla elaborazione dei

programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte

strategiche e dare il proprio contributo anche per la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
- d) quando egli considera la prosecuzione del rapporto sociale non più compatibile o coerente con i propri interessi.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-

chiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che compromettano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) in qualche modo danneggia, moralmente o materialmente, la Società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;

g) senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società e/o nei confronti dei committenti della società;

h) il cui comportamento, indipendentemente da una specifica colpa o inadempimento, non è considerato compatibile o coerente con gli interessi della Cooperativa;

i) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi causa.

Può essere escluso dalla società, con deliberazione dell'Organo amministrativo, il socio che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-

na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo

raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio ordinario, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio ordinario deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 9.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla

data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili, del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al Socio sovventore nelle Assemblee della Cooperativa sono attribuiti 1 voto se persona fisica e 5 voti se persona giuridica. Comunque i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, presenti o rappresentati, in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 23 (Soci volontari)

Come evidenziato all'art. 6 dello statuto oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, art.2, e nei limiti previsti dalla legge.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 381/91 da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi precedenti.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero). La quota complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-

za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale competente.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità

prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari

dei soci non cooperatori, nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

Qualora le disponibilità economiche lo permettano e l'Assemblea lo deliberi o durante l'anno in corso oppure in sede di approvazione del bilancio annuo di esercizio, la Cooperativa potrà erogare ristorni sotto forma di integrazioni salariali ai propri soci lavoratori, nei limiti e con le modalità previste dalla legge 142/2001.

La decisione dei soci, convocati in sede assembleare, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c. ed in linea con quanto disposto dall'OIC 28, da predisporre a cura degli Amministratori sulla base dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica e la professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) l'anzianità di appartenenza nella Cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione);
- c) il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, se nominato;
- d) il Revisore Legale, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante avviso, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, tramite lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun socio. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-

semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-

ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto ed è presente o informato l'intero organo amministrativo e di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 20, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale/Sindaco Unico e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

L'Assemblea sia può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'a-

dunanza e di constatare e proclamare i risultati della vota-

zione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati audio/video a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. È consentita la partecipazione su piattaforma internetica nel caso di impedimenti per ragioni sanitarie e di ordine pubblico di accesso alla sede Assembleare, del che si darà notizia nella convocazione.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche hanno cinque voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio può rappresentare fino a numero cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 36 (Poteri degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale/Sindaco Unico, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di 5

(cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a

mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; 2) che sia effettivamente possibile al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, se necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale/Sindaco Unico, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale/Sindaco Unico, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale/Sindaco Unico, se nominato determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, ri-

lasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo che ha anche funzione di revisore legale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato per decisione dei soci, si compone di un Sindaco Unico o di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dalla compagine sociale.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato per decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione dei Sindaci è determinata per l'intero triennio dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, e comunque in misura non inferiore alle tariffe professionali definite per tale incarico, per l'intera durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti iscritti nell'apposito Registro.

Art. 42 (Revisione Legale dei Conti)

In assenza dei Sindaci, ovvero quando gli stessi non siano costituiti integralmente da soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, qualora la legge lo preveda o comunque per volontà dei soci, devono essere nominati uno o più soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti iscritti nell'apposito Registro.

La durata dell'incarico e la retribuzione dei soggetti incaricati di effettuare la revisione legale dei conti è determinata secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 41.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-

cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-

do sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci;

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra associazioni di professionisti e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo numero 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 Decreto Legislativo numero 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, Decreto Legislativo numero 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 46 (Clausola di Mediazione)

In alternativa all'arbitrato tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la cooperativa, da o contro l'Organo Amministrativo, da o contro il Collegio Sindacale/Sindaco Unico o il Revisore Legale (se nominato), da o contro i Liquidatori, sono risolte mediante tentativo di mediazione da esperire tramite un Ente iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Scioglimento anticipato)

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

Art. 48 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 50 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

D'UVA MARISA

LUCIANO MARIANO notaio